Conto corrente con la posta — Anno 81° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 10 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 160 DEL 10 LUGLIO 1940-XVIII:

Ministero delle comunicazioni: Graduatorie del concorso a 700 posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (1939).

(2167)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 28 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1940-XVIII, registro 1 Africa Italiana, foglio 286

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA DI BRONZO

Cellauro Angelo di Calogero e di Di Gregorio Crocifissa, nato a Sommartino (Caltanissetta) il 2 luglio 1905, sergente maggiore del 1° gruppo bande armate del confine.

Croci Bianco fu Domenico e di Dezzani Teresa, nato ad Imola il 31 agosto 1911, tenente di complemento del 1° reggimento fanteria coloniale, V battaglione.

De Monte Giovanni Battista di Pietro e di Testai Emelina, nato ad Ampezzo (Udine) il 1° novembre 1910, sottotenente di complemento del XL battaglione coloniale.

Lamborghini Renato di Vittorio e di Lufile Veglia, nato a Bologna il 22 ottobre 1891, tenente colonnello in s.p.e. del XII gruppo artiglieria someggiato coloniale.

Malingri Di Bagnolo Vittorio fu Franco Alberto e di Giovanna Lomellini d'Aragona, nato a Verona l'8 settembre 1899, capitano di complemento delle bande irregolari « Uollo ».

Ognibene Salvatore di Francesco e di Maria Sciarrino, nato a Palermo il 29 novembre 1897, 1° capitano in s.p.e. del X battaglione coloniale.

Ognibene Salvatore di Francesco e di Maria Sciarrino, nato a Palermo il 29 novembre 1897, 1° capitano in s.p.e. del X battaglione coloniale.

CROCE DI GUERRA

Allegretto Giorgio di Ermenegildo e di Troci Angelina, nato a Venezia il 20 luglio 1911, sottotenente di complemento del X battaglione libico.

Capostagno Giuseppe di Calogero e di Pretalia Maria, nato a Palazzo Adriano (Palermo), tenente di complemento del VI battaglione libico.

Gagliardi Antonio di Benedetto e di Mignacca Attilia, nato a Sant'Andrea (Frosinone) il 23 febbraio 1912, sottotenente di complemento del 4° reggimento fanteria coloniale.

Massa Renato fu Andrea e fu Sofia Sersale di Cerisano, nato a San Pietro Viminario (Padova), tenente di complemento della banda irregolare « Arero ».

Mosca Tronzet Mario di Carlo e di Elisa Balloni, nato il 26 maggio 1904 a Carrara, tenente di complemento del Comando truppe del Governo dei Galla e Sidama.

Motta Giuseppe di Andrea e di Negri Doralice, nato a Caiolo (Sondrio) il 12 dicembre 1911, tenente di complemento delle bande « Rolle ».

Orsini Giovanni di Amedeo e di Cetera Antonia, nato a Palagiano (Taranto) il 24 giugno 1904, tenente del IX battaglione coloniale.

Piglia Giuseppe di Alessandro e di Grinta Vitaliana, nato a Crema (Cremona) l'11 dicembre 1911, sergente maggiore dell'XI brigata coloniale, sezione cannoni.

Rizzi Stefano di Giuseppe e di Bettinzoli Santina, nato a Vestone (Brescia) l'11 agosto 1912, sergente maggiore del XXI battaglione coloniale.

Romano Carmelo fu Rosario e di Salvatrice Chimirri, nato a Smirne (Asia Minore) il 29 aprile 1911, tenente di complemento del II battaglione eritreo.

(2492)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 760.
Collocamento fuori ruolo del personale della Milizia nazionale forestale destinato in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a collocare fuori dei rispettivi ruoli organici ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, ed in deroga al disposto dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, gli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale occorrenti alle necessità del normale funzionamento della Milizia fascista forestale di Albania costituita con decreto Luogotenenziale 14 agosto 1939-XVII, n. 54.

Il contingente del personale anzidetto da collocare fuori ruolo rimane fissato nella misura massima seguente:

Consoli	n.	1
Primi seniori	»	1
Seniori	»	1
Centurioni	»	3
Capi manipolo	»	4
Marescialli maggiori	»	1
Marescialli capi	»	1
Marescialli ordinari	»	4
Brigadieri	»	5
Vice brigadieri	»	5
Militi scelti	»	12
Militi	»	88

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 1 viene collocato fuori ruolo con la data del 1° marzo 1940-XVIII, e fino al 31 dicembre dello stesso anno, salvo le ulteriori proroghe che si rendessero necessarie. I provvedimenti riguardanti dette proroghe saranno adottati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Le competenze comunque spettanti al personale collocato fuori ruolo in forza delle presente legge restano a totale carico del bilancio del Ministero dell'economia nazionale albanese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 761.

Modificazioni ed integrazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. Art. 7. — Nel secondo capoverso l'alinea *c*) modificato con R. decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 2272, è sostituito dal seguente:

« *a*) nove membri, di cui uno in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e gli altri scelti tra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica ed amministrativa ».

2. L'art. 15, modificato dal Regio decreto-legge 5 aprile 1925-III, n. 440, e dal R. decreto-legge 17 luglio 1931-IX, numero 1218, è sostituito dal seguente:

« Dagli utili annuali dell'Istituto nazionale si preleveranno:

a) una quota non inferiore al 10 per cento per la riserva ordinaria;

b) la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dello statuto.

« Della parte rimanente, il 4,50 per cento sarà così ripartito:

a) il 0,75 per cento al Consiglio di amministrazione, nelle proporzioni che saranno stabilite dallo stesso Consiglio;

b) il 3,75 per cento al personale amministrativo e tecnico, nelle proporzioni e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.

« Degli utili residuali una metà potrà eventualmente essere devoluta ai sensi dell'art. 8 a titolo di partecipazione agli assicurati diretti, nonchè alle singole compagnie private per la parte dei rischi da esse ceduta a mente del successivo art. 24, l'altra metà sarà versata al Tesoro dello Stato ».

3. Art 24 - *a*) ai capoversi 5, 6 e 7, sono sostituiti i seguenti:

« La cessione è fatta verso una corrispondente aliquota del premio del primo anno risultante dalla polizza di assicurazione depurata della quota parte delle spese di acquisizione.

« Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà depurata della quota parte delle spese di incasso.

« La misura del rimborso delle spese di acquisizione e delle spese di incasso e le eventuali successive revisioni della misura stessa saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, sentito il parere della Corporazione della previdenza e del credito.

« Nella prima attuazione della predetta norma la nuova misura di rimborso delle spese di acquisizione e di incasso sarà stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze e sarà applicata con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1939-XVII ».

b) Dopo il capoverso settimo è aggiunto il seguente:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a corrispondere alle singole imprese private, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati, con l'obbligo da parte delle imprese di destinare tale provento all'assegnazione di una compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'Istituto nazionale allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni ».

Art. 2.

A tutti gli organi addetti al servizio esterno o interno degli enti autorizzati all'esercizio dell'assicurazione sulla vita umana, nel Regno d'Italia, nei territori dell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo ed agli agenti ed intermediari di assicurazione sulla vita di qualsiasi categoria, è vietato di abbuonare direttamente o indirettamente all'assicurato o ai contraenti dell'assicurazione, integralmente o in parte, la provvigione di acquisto.

E' vietato agli assicuratori di concedere, direttamente o indirettamente, a favore dell'assicurato o dei contraenti della assicurazione, abbuoni per l'acquisizione di assicurazioni sulla vita.

Sono del pari vietati gli abbuoni anche se fatti sotto forma di doni, di merci od oggetti, salvo che si tratti di doni di irrilevante valore.

Art. 3.

Nel primo anno di assicurazione, a partire dal 1942, è fatto divieto agli enti assicuratori di liquidare a favore degli organi produttori più dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo

anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.

Per l'anno 1940, tale proporzione sarà rispettivamente di nove decimi e di un decimo, nel 1941 di otto decimi e di due decimi.

Art. 4.

Sono escluse dal frazionamento di cui all'articolo precedente le provvigioni di acquisto che non superino complessivamente per lo stesso affare il 40 per cento del premio di primo anno, o che si riferiscano in cifra assoluta a contratti di importi non superiori alle L. 10.000 nonchè quelle relative ad assicurazioni a premio unico, ad assicurazioni collettive e popolari e ad assicurazioni a carattere speciale, come quelle combinate con sottoscrizioni a titoli statali, o ad altre forme straordinarie.

Per l'anno 1940 il limite citato di L. 10.000 sarà di L. 20.000 e per l'anno 1941 di L. 15.000.

Art. 5.

La provvigione di acquisto che l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso cedute a norma dell'art. 24 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è dall'Istituto liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che fossero stornate nel secondo anno (escluse quelle di cui al precedente art. 4) sono tenute a restituire all'Istituto, all'atto dello storno, il 15 per cento delle provvigioni percepite, commisurato al *pro rata* dei premi stornati del secondo anno, trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute.

Per la produzione dell'anno 1940 tale percentuale è limitata al 5 per cento mentre per quella del 1941 è stabilita nel 10 per cento.

Art. 6.

Le persone comunque addette al servizio degli istituti assicuratori, ai sensi dell'art. 2, che violano le disposizioni sul divieto degli abbuoni, sono soggette ad una pena pecuniaria in misura non superiore al triplo dell'importo della intera provvigione di acquisto spettante sull'affare che ha dato origine all'infrazione.

La stessa pena è comminata alle persone suddette anche quando abbiano soltanto agevolato il compimento delle violazioni ovvero ne abbiano ostacolato l'accertamento.

In caso di nuova violazione compiuta entro il periodo di 12 mesi dalla precedente, oltre all'applicazione della pena pecuniaria, sarà emessa una formale diffida contro il trasgressore ed una ulteriore infrazione verificatasi entro i 12 mesi successivi costituirà giusta causa per la revoca del mandato nei confronti degli agenti e per il licenziamento o per la cessazione di ogni rapporto anche occasionale, negli altri casi.

Il personale revocato o licenziato non potrà essere assunto per la durata di un anno da alcun altro ente assicuratore per il servizio delle assicurazioni nel ramo vita e le relative trasgressioni sono passibili della pena pecuniaria prevista nel successivo art. 7.

Art. 7.

Nei casi in cui la violazione delle disposizioni sul divieto degli abbuoni sia commessa da un ente assicuratore, è applicata a carico del suo legale rappresentante una pena pecuniaria fino al massimo di L. 10.000.

Identica pena può essere inflitta nei casi in cui a carico dell'ente sia accertata una infrazione all'obbligo del frazionamento della provvigione.

Art. 8.

Agli enti assicuratori è fatto obbligo di non ammettere nè effettuare distrazioni di assicurazioni sulla vita e di cooperare vicendevolmente per impedirle.

Sussiste atto di distrazione:

a) quando siano state emesse sulla vita della stessa persona entro il periodo di sei mesi due polizze da due diversi enti assicuratori e venga perfezionata soltanto la polizza emessa dall'ente che, in ordine di tempo, è stato il secondo ad effettuare la visita medica dell'assicurando, e, qualora si tratti di assicurazione senza visita medica, dall'ente che ha ottenuto la firma della relativa proposta dopo l'altra impresa;

b) quando venga sospeso il pagamento dei premi di una polizza di assicurazione sulla vita e, nei sei mesi che precedono o nei nove mesi che seguono la scadenza del primo premio rimasto insoluto, venga conclusa presso un'altra impresa una nuova assicurazione sulla vita della stessa persona.

In ogni caso se la seconda assicurazione è fatta per un importo diverso da quello della prima si ha distrazione per l'importo inferiore.

La riattivazione di una polizza entro due anni dalla scadenza del primo premio rimasto insoluto non costituisce distrazione a danno di altro ente al quale l'assicurato abbia nel frattempo presentato altra proposta e col quale abbia stipulato altro contratto.

Art. 9.

Contemporaneamente alla proposta di assicurazione gli enti assicuratori devono far dichiarare al contraente mediante apposito questionario: *a*) se egli abbia in corso od in attesa di perfezionamento altre assicurazioni sulla vita; *b*) se abbia sottoscritto altre proposte di assicurazione sulla propria vita negli ultimi sei mesi; *c*) se con l'assicurazione proposta egli non intenda sostituire alcune delle assicurazioni in corso; *d*) se egli non abbia tralasciato di pagarne i premi entro gli ultimi nove mesi precedenti la data della proposta.

La proposta può essere accettata solo quando la risposta al questionario sia nettamente tale da escludere una distrazione.

Il contraente è responsabile dei danni che possono derivare all'Istituto assicuratore dalle dichiarazioni da lui rese, qualora queste non risultino conformi a verità.

Art. 10.

Entro un anno dalla data di scadenza del primo premio rimasto insoluto, l'ente assicuratore ai cui danni fosse avvenuta la distrazione, ha diritto di ottenere che l'ente distraente si adoperi affinchè l'assicurazione distratta rimanga in vigore, utilizzando a tale scopo il premio o i premi da esso incassati. Qualora l'assicurato non consenta alla stipulazione o alla continuazione dell'assicurazione presso l'ente che ha subito la distrazione, l'ente distraente è passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo del premio del primo anno incassato dallo stesso ente distraente per il capitale assicurato distratto, al netto della quota ceduta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nei casi di cessione legale.

Art. 11.

Il produttore o l'agente che abbia commessa una distrazione a danno di un altro ente, è passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo della provvigione di acquisto o degli altri compensi assegnatigli sotto qualsiasi forma per

l'affare che ha determinato l'infrazione, nonchè delle compartecipazioni liquidate per l'affare stesso al personale di acquisizione e di organizzazione.

Le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 6 si applicano anche ai produttori occasionali.

Art. 12.

Le violazioni delle precedenti norme sul divieto degli abbuoni, sul frazionamento delle provvigioni e sulla distrazione del portafoglio sono accertate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 13.

I provvedimenti demandati dalla presente legge al Ministero delle corporazioni, sono emanati previo parere di una Commissione istituita con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito. Tale Commissione, presieduta da uno dei rappresentanti del Partito Nazionale Fascista in seno alla Corporazione stessa, è composta di due membri designati dalla Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, di un membro designato dalla Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione, e di un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, scelti tra i consiglieri, effettivi o aggregati, appartenenti alla Corporazione della previdenza e del credito.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle corporazioni.

Art. 14.

I provvedimenti sono emessi mediante decreto contenente: 1) le generalità del trasgressore; 2) la enunciazione del fatto e della norma di legge violata: 3) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione; 4) la data e la sottoscrizione del Ministro.

Quando i provvedimenti sopra indicati si riferiscono ad operazioni compiute da imprese o da filiali di imprese nei territori dell'Africa italiana, devono essere emanati di concerto col Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 15.

Contro il provvedimento del Ministro per le corporazioni è ammesso reclamo alla Corte d'appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato al Ministero delle corporazioni nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Ministero trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetta ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'appello, al Ministero delle corporazioni per l'esecuzione.

Art. 16.

Il decreto del Ministro per le corporazioni contro il quale non sia proposto appello e quello definitivo della Corte d'appello di Roma sono eseguibili:

a) nel Regno a cura dell'Intendenza di finanza con l'osservanza del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639;

b) in Libia a cura del direttore degli affari di finanza del Governo con l'osservanza delle disposizioni del R. decreto 17 maggio 1937-XV, n. 1326, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle tasse sugli affari e di altri proventi;

c) nell'Africa Orientale Italiana a cura del direttore degli affari economici e finanziari dei singoli Governi, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Governatore dell'Eritrea 20 febbraio 1922, n. 3887, contenente istruzioni per l'applicazione della tassa sugli affari in Eritrea.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo alle modifiche necessarie per il loro coordinamento, le disposizioni della presente legge con quelle dei decreti-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, 2 settembre 1919, n. 1759, 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, 12 luglio 1934-XII, n. 1290, nonchè delle successive disposizioni modificative ed integrative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sulla entrata, con *le seguenti modificazioni*:

All'art. 1, *comma* 3°, *lettera* c), *alle parole*: di pubblica utilità, nonchè, *sono sostituite le seguenti*: di pubblica utilità come pure le oblazioni fatte dagli stessi Enti ed Istituti; *e dopo le parole*: di pubblica beneficenza, *sono aggiunte le altre*: nonchè i contributi ed i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assi-

stenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale; *e dopo le parole*: rette di spedalità *sono aggiunte le altre*: e di ricovero.

Alla lettera d), dello stesso comma 3° dell'art. 1, *dopo la parola*: tributario, *sono aggiunte le seguenti*: le somme introitate dagli esattori delle imposte dirette, dai ricevitori provinciali, dagli appaltatori od esattori delle imposte di consumo e da persone ed enti in genere incaricati della riscossione di tributi per conto dello Stato a titolo di compenso sulle riscossioni dei tributi ad essi demandate; i diritti di segreteria e di certificazione che competono per legge ad Enti pubblici e ad organi amministrativi, nonchè gli emolumenti ed i diritti in genere che competono per legge alle Amministrazioni dello Stato o ai suoi funzionari.

Alla lettera f) dello stesso comma 3° dell'art. 1, *dopo la parola*: bancari, *sono aggiunte le seguenti*: o da rapporti di conto corrente, nonchè quelli derivanti da risconto tra aziende di credito o da risconto o anticipazione presso l'Istituto di emissione.

Alla lettera m) del 3° comma sono soppresse le parole: in dipendenza di vendite di giornali quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico *e sono aggiunte le seguenti*: dalla vendita di giornali, riviste e periodici di ogni specie.

All'art. 2 *comma* 1°, *lettera a), alle parole*: escluso il bestiame vivo, *sono sostituite le seguenti*: esclusi il bestiame vivo ed i prodotti vinicoli.

All'art. 3, *lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole*: del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera nazionale Dopolavoro e della Gioventù italiana del Littorio, nonchè di quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Alla lettera c), dello stesso art. 3, *alle parole*: non soggetti all'imposta, *sono sostituite le seguenti*: non classificabili ai fini dell'imposta.

Alla lettera d) sono soppresse le parole: esclusa ogni forma di assicurazione sociale obbligatoria.

Allo stesso art. 3, *è aggiunto il seguente secondo comma*: Costituiscono altresì atti economici soggetti all'imposta sull'entrata, a norma della presente legge, i passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, sempre che questi siano separati dalla azienda o luogo di produzione. L'imposta si corrisponde in base al prezzo all'ingrosso delle merci, secondo le norme che saranno emanate dal Ministro per le finanze.

All'art. 4, *comma* 4°, *le parole*: 5 luglio 1934-XII, n. 1128, e 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, *sono sostituite con le seguenti*: 22 settembre 1932-X, n. 1346, 5 luglio 1934-XII, n. 1128, e dalla legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 285.

All'art. 5, *il comma* 3°, *è sostituito dal seguente*:

Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi organismi, Enti per acquisti collettivi, Consorzi e Compagnie istituiti o autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anzichè all'atto dell'acquisto o dell'importazione dei detti prodotti da parte dei detti organismi, Enti, Consorzi e Compagnia, al momento della loro rivendita o distribuzione.

All'art. 6, *dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma*: Per i contratti di assicurazione a forma popolare, per quelli a forma collettive e per quelli per i quali il pagamento dei premi viene effettuato mediante trattenuta su stipendi o pensioni, il diritto di rivalsa dell'imposta coi suoi interessi composti potrà essere effettuato dall'assicuratore con prelievo, al momento del pagamento, su quanto sarà in forza di essi dovuto.

Allo stesso articolo, 2° *comma, dopo la parola*: Littorio *sono aggiunte le seguenti parole*: nonchè di quegli Enti, che, per legge, siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Allo stesso articolo, 3° *comma, le parole*: aggio sulle *sono sostituite con le altre*: compenso per le.

Allo stesso articolo, 4° *comma, dopo le parole*: in base a canoni fissi *sono aggiunte le parole*: stabiliti in base ad accordi stipulati a norma del successivo art. 16 *e sono soppresse le parole*: ovvero globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo.

Allo stesso articolo, dopo il 4° *comma, è aggiunto il comma seguente*: Per l'imposta il cui pagamento si effettua globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, la rivalsa è ammessa per l'ammontare effettivo dell'imposta da versarsi allo Stato.

All'art. 7, *ultimo comma, la parola*: triplo *è sostituita con la parola*: quadruplo.

All'art. 8, *comma* 1°, *lettera g), sono soppresse le parole*: ed esclusivamente, *e dopo la parola*: doppie *sono aggiunte le seguenti*: o del servizio dei conti correnti postali.

Alla lettera t), dello stesso comma 1° *dell'art.* 8, *è sostituita la seguente*: t) entrate conseguite a titolo di compenso dagli esattori dei tributi erariali, provinciali e comunali per riscossioni di carattere non tributario: in base a denuncia documentata semestrale dell'aggio effettivamente riscosso, da presentarsi al competente Ufficio del registro entro il giorno 15 dei mesi di agosto e di febbraio di ciascun anno.

All'art. 9, *il comma* 3° *è sostituito dai seguenti*: Il pagamento dell'imposta per mezzo di postagiro settimanale deve essere effettuato nel giorno di giovedì di ciascuna settimana per le fatture emesse nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

E' in facoltà di chi è autorizzato all'uso del postagiro settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento, anche per gli importi di imposta non superiori a L. 50.

All'art. 12, *comma* 3° *dopo la parola*: interessi, *sono soppresse le parole*: di mora, *ed alle parole*: tasso legale di sconto, *sono sostituite le seguenti*: saggio ufficiale dello sconto.

All'art. 14, *i commi* 1°, 2° *e* 3° *sono sostituiti dai seguenti*: Per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo e per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta:

a) per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo: in base al valore del detto bestiame e secondo le norme stabilite dal regolamento, all'atto della macellazione o della soggezione delle relative carni all'imposta di consumo di cui al Regio decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e successive disposizioni;

b) per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce: in base al prezzo o valore dei detti prodotti, per il fatto della soggezione dei prodotti stessi alla imposta di consumo istituita col citato R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e successive disposizioni.

Il pagamento della imposta sulla entrata, a seconda che l'imposta di consumo sia riscossa a tariffa ovvero in abbonamento, si effettua nei modi stabiliti dal regolamento per la corresponsione dell'imposta sul bestiame vaccino, ovino e suino, vivo.

Limitatamente al bestiame ovino e suino, non è dovuta la imposta per i capi macellati destinati totalmente al consumo familiare del proprietario di essi.

Gli incaricati ed appaltatori della riscossione della imposta di consumo e gli incaricati della riscossione dei diritti di macellazione devono provvedere anche alla riscossione della imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini di cui sopra, giusta le norme del regolamento. Ai detti incaricati ed appaltatori compete, per tale riscossione, l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera *A* dell'art. 8 dell'allegato *C* al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, per gli acquisti delle marche occorrenti per la corresponsione dell'imposta effettuati presso gli Uffici del registro od altri Uffici ed Enti autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

Dopo l'ultimo comma dello stesso art. 14 *sono aggiunti i seguenti*: Le Intendenze di finanza determinano periodicamente, in ciascuna Provincia, per mezzo di apposite tariffe, in base al prezzo medio delle varie qualità di vino, uve e mosti, sentiti i rappresentanti delle associazioni sindacali interessate, la quota fissa di imposta da riscuotersi per ciascuna qualità, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Gli atti economici che hanno per oggetto bestiame vaccino, ovino e suino vivo, ovvero uve, mosti e vini fini e comuni anteriori al pagamento dell'imposta sull'entrata all'atto della macellazione o all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, giusta le norme del presente articolo e del regolamento, sono esenti dall'imposta sull'entrata. Sono invece soggetti a tale imposta gli atti economici successivi.

All'art. 17, *dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti*: Le vendite nel Regno aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il Regno, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tabella allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni, che le fatture stesse siano esibite ad un Ufficio del registro per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel Regno.

La data della vendita nel Regno, agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dal detto Ufficio sulle accennate fatture.

All'art. 20, *in fine, è aggiunta la seguente lettera*: *g*) I vini fini esclusi gli spumanti, i vini comuni, mosti ed uve da vino.

L'art. 21 *è sostituito dal seguente*:

Art. 21. — È esente da imposta l'entrata derivante dalle vendite che hanno luogo nel Regno, di merci destinate dall'acquirente alla esportazione, a condizione che le merci stesse siano dal venditore spedite direttamente all'estero o dal medesimo introdotte in un deposito o punto franco nel Regno, ovvero in luoghi o magazzini soggetti a vigilanza doganale, e l'effettuata esportazione od introduzione risulti da un'attestazione da apporsi dalla competente dogana sul duplo della fattura rilasciata dal venditore all'acquirente.

Gli esemplari della fattura sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 52 della tabella allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni.

Per le esportazioni a mezzo di pacchi postali l'attestazione di cui al primo comma è rilasciata dall'Ufficio postale che ha provveduto all'introito del pacco all'estero.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di consentire agli esportatori restituzioni della imposta già corrisposta sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione nei casi, nella misura e con le norme da determinarsi a giudizio insindacabile del Ministro stesso.

Il trattamento stabilito dal decreto Ministeriale 9 luglio 1938-XVI, n. 74153, ai fini della restituzione della tassa di scambio per i prodotti esportati, di cui alla tabella annessa al decreto stesso, si applica anche per i prodotti che saranno esportati entro i primi cinque mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

All'art. 24, *comma* 1°, *sono soppresse le parole*: per il documento in base al quale si corrisponde l'imposta stessa, nonchè della tassa di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul detto documento, *e sono aggiunte le parole*: per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul documento in base al quale l'imposta medesima si corrisponde.

Dopo il 2° *comma è aggiunto il seguente*: quando l'imposta sull'entrata è corrisposta non ad ogni singolo introito, ma globalmente per tutti gli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, commisurata all'ammontare effettivo di ciascun atto economico, essa è comprensiva anche della tassa di bollo che sarebbe dovuta sulle quietanze che vengano rilasciate per i singoli introiti.

Al 3° *comma, è soppressa la parola*: precedente, *ed è aggiunta la parola*: secondo.

Il 4° *comma è soppresso ed è sostituito con i due seguenti commi*:

Sono del pari soggetti alla tassa di bollo di cui sopra le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi:

a) in relazione ad atti economici per i quali l'imposta si corrisponde in base a canoni fissi annuali, ovvero in abbonamento soggetto a conguaglio, a norma della presente legge, del regolamento o degli accordi stipulati ai sensi del precedente articolo 16;

b) in relazione a trasferimenti di merci per le quali la imposta è dovuta in unica soluzione in base a quote fisse, a norma degli accordi di cui sopra, in rapporto al valore, al peso od al volume delle merci stesse. E' fatta peraltro eccezione per i documenti di vendita emessi dalla ditta cui incombe l'obbligo del pagamento dell'imposta, nei casi in cui questa viene corrisposta direttamente sui detti documenti;

c) in relazione a trasferimenti di bestiame vaccino, ovino e suino, vivo, e di vini, mosti ed uve da vino, di cui all'articolo 14, posti in essere anteriormente alla macellazione o al pagamento dell'imposta di consumo.

Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo le note, conti, distinte ed altri documenti equivalenti relativi ad utenze telefoniche e a somministrazioni di energia elettrica, gas ed acqua.

All'art. 32, *comma* 1°, *dopo la lettera* b), *è aggiunto il seguente capoverso*: Nella stessa ammenda si incorre per le infedeli dichiarazioni nelle denunzie prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16, per la corresponsione dell'imposta sull'entrata.

All'art. 37, *dopo il comma* 2° *sono aggiunti i seguenti commi*:

Nella stessa pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 si incorre per la omessa presentazione, nei termini, delle denunzie prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16, ai fini del pagamento dell'imposta sull'entrata.

Per gli accordi di cui al comma precedente, già stipulati, s'incorre nella detta pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 per l'omessa presentazione delle prescritte denuncie entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

All'ultimo comma le parole: al precedente comma *sono sostituite con le seguenti*: ai tre commi precedenti.

All'art. 38, *comma primo, alle parole*: dal presente decreto e dal regolamento, *sono sostituite le seguenti*: dal presente decreto, dal regolamento e dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16.

Nel comma 2° dello stesso art. 38, *dopo le parole*: stabiliti dal regolamento, *sono inserite le seguenti*: e dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16.

All'art. 39, *comma* 1°, *dopo le parole*: imposta di consumo sulle carni, *sono inserite le seguenti*: e sui vini, mosti ed uve da vino.

All'art. 53, *comma* 1°, *dopo la parola*: Littorio, *sono aggiunte le parole*: nonchè a quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Allo stesso articolo, comma 2°, *dopo le parole*: L'imposta non si applica altresì, *sono soppresse le seguenti*: per le entrate costituite dalle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di aggio sulle riscossioni in dipendenza di aggiudicazioni o conferimento già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, come pure...

All'art. 54, *dopo il* 3° *comma, è aggiunto il seguente comma*: Per gli atti economici aventi per oggetto trasferimenti di merci fra industriali commercianti ed esercenti, compiuti anteriormente all' 8 febbraio 1940-XVIII, l'imposta non è dovuta, ancorchè la consegna o la spedizione della merce si effettui dopo la detta data, sempre quando risulti dai libri di commercio regolarmente tenuti dalla ditta venditrice, che fu emessa fattura, e fu eseguito il relativo pagamento prima della detta data.

All'art. 55, 1° *comma, sono soppresse le parole*: tre mesi dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto e *sono sostituite con le seguenti*: il 1° agosto 1940.

All'art. 56, *l'ultimo comma, è sostituito dal seguente*: Per i primi quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere usate, in luogo delle marche prescritte dalla lettera *a*), tanto le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio, come quelle ad unica sezione in vigore per l'applicazione dell'ordinaria tassa di bollo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera *b*) possono essere usate, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio e fino a contraria disposizione anche le marche di cui alla lettera *c*), del presente articolo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera *c*), fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche già in uso per la corresponsione della tassa di scambio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 763.
Ordinamento degli Uffici di conciliazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni Comune ha sede un giudice conciliatore.

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 56 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383, e nei comuni divisi in quartieri a norma dell'art. 57 della stessa legge, possono essere istituiti con decreto Reale ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, uffici distinti di giudice conciliatore.

A ciascun ufficio di giudice conciliatore è di regola addetto un vice giudice conciliatore; e possono esservi addetti, se è necessario, più vice giudici conciliatori.

Art. 2.

L'ufficio di giudice conciliatore e di vice giudice conciliatore è gratuito ed onorifico.

Art. 3.

Il giudice conciliatore ha duplice funzione, conciliativa e contenziosa.

Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo diritto ed equità.

Art. 4.

Possono essere nominati giudici conciliatori e vice giudici conciliatori i cittadini italiani iscritti al Partito Nazionale Fascista, che siano residenti nel comune o nella frazione, che abbiano età non inferiore a venticinque anni, siano in possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici e conservino condotta morale e politica specchiatissima ed illibata.

La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario, con preferenza per coloro che abbiano lodevolmente coperto o coprano cariche o funzioni pubbliche.

Art. 5.

La nomina dei giudici conciliatori e vice giudici conciliatori ha luogo in virtù di Regia delegazione con decreto del primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale.

I giudici conciliatori e vice giudici conciliatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 6.

I giudici conciliatori e vice giudici conciliatori decadono dalla carica per perdita della cittadinanza italiana, per trasferimento in altro comune o se sia sorta una delle incompatibilità stabilite dall'art. 7.

Possono essere revocati per indegnità ovvero in caso di inettitudine.

Possono essere dispensati dalla carica per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.

Tutti i predetti provvedimenti sono di competenza del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

Art. 7.

Gli uffici di giudice conciliatore e di vice giudice conciliatore sono incompatibili con la qualità:

a) di magistrato e in genere di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'Ordine giudiziario;

b) di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio.

Art. 8.

L'avvocato ed il procuratore esercente rivestiti della qualità di giudice conciliatore o vice giudice conciliatore non possono prestare assistenza alle parti o rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione del quale sono titolari.

Art. 9.

Ogni ufficio di conciliazione ha un cancelliere ed un usciere.

Le attribuzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria e quelle di usciere dall'inserviente comunale, previa autorizzazione da concedersi con decreto del presidente del Tribunale, sentito il procuratore del Re, in entrambi i casi.

L'autorizzazione può essere revocata o sospesa temporaneamente nella stessa forma prescritta per la nomina, se risulti che il cancelliere o l'usciere non adempiano scrupolosamente e con diligenza ai loro doveri.

Art. 10.

In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice giudice conciliatore di un altro ufficio dello stesso Comune.

Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un Comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico sarà conferito al giudice conciliatore o al vice giudice conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi avrà diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.

Art. 11.

In caso di mancanza o impedimento temporaneo del cancelliere potrà essere in via di urgenza assunto ad esercitarvi le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podestà.

Art. 12.

La vigilanza sul funzionamento degli uffici di conciliazione è esercitata dalle Magistrature superiori in conformità delle disposizioni dell'Ordinamento giudiziario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 764.

Norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le corporazioni di controllare l'esistenza e i successivi movimenti delle merci e delle derrate presso i produttori ed i commercianti. A tal fine, il Ministro per le corporazioni, mediante disposizioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può imporre ai produttori di determinate merci l'obbligo di denunciare i quantitativi prodotti in ciascun periodo, i quantitativi venduti o comunque ceduti e le esistenze al termine del periodo stesso.

Uguale obbligo il Ministro stesso potrà imporre alle ditte commerciali per i prodotti acquistati, ceduti e giacenti, in determinati periodi di tempo.

Qualora si tratti di provvedere per prodotti agricoli e zootecnici, la facoltà di cui al primo comma del presente decreto spetta, nei confronti dei produttori, al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, salva l'applicazione delle norme del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, riguardante i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra.

I produttori ed i commercianti dei generi per cui saranno imposti gli obblighi anzidetti, dovranno munirsi, dalla data in cui sarà disposto il controllo di cui ai comma precedenti, di un registro di carico e scarico da esibire alle Autorità preposte al controllo.

È in facoltà dei Ministri competenti di esonerare da tale ultimo obbligo determinate categorie di produttori o di commercianti.

Art. 2.

Le denuncie da parte dei produttori e commercianti delle merci sottoposte al controllo dovranno essere presentate, nei termini che saranno prescritti, a cura e sotto la responsabilità degli obbligati, alle rispettive Associazioni sindacali. Queste ultime possono valersi, per la raccolta di dette denuncie, degli organismi economici e cooperativi da esse appositamente creati.

Art. 3.

Le Associazioni sindacali di categoria, direttamente o a mezzo degli organismi economici indicati nel precedente articolo, provvederanno a trasmettere al Ministero competente i dati riepilogati delle denuncie opportunamente coordinati, nei termini e nei modi che saranno fissati.

Art. 4.

Per le merci e le derrate sottoposte al controllo, potrà essere fatto obbligo, con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste o del Ministro per le corporazioni da pub-

blicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ai produttori e commercianti delle merci e derrate medesime di non cederle o venderle, in tutto o in parte, se non a quegli Enti o a quegli organismi di distribuzione che saranno indicati dal Ministero competente, o di non utilizzarle se non per quegli usi o per quelle destinazioni che saranno prescritti.

I Ministri competenti stabiliranno le modalità per il ritiro e per il pagamento delle merci e derrate da parte degli enti ed organismi acquirenti.

Art. 5.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto e quelle che saranno comunque emanate in dipendenza ed in applicazione di esso, sarà punito con l'arresto fino a tre anni ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1940-XVIII, n. 765.

Norme sulla disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 19, 20, 338, 340, 341, 342 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415,

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che stabilisce l'applicazione dell'anzidetta legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non è ammessa la corrispondenza telegrafica privata con Stati nemici o in transito per gli Stati nemici.

Art. 2.

La corrispondenza telegrafica privata con Stati esteri amici o neutrali, come pure quella scambiata sia all'interno del Regno sia con l'Africa Italiana, i Possedimenti e l'Albania, deve essere redatta esclusivamente in lingua italiana, con linguaggio chiaro e con frasi facilmente comprensibili.

E' riservato al Ministro per le comunicazioni d'intesa con quello per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per la cultura popolare di emanare disposizioni per consentire nella corrispondenza telegrafica privata l'uso di altre lingue.

L'uso dell'indirizzo abbreviato o convenuto non è ammesso neanche nella firma.

Art. 3.

La corrispondenza e la ricezione telegrafica della stampa sono soggette a speciale controllo da parte del Ministero della cultura popolare.

Art. 4.

Il mittente o il presentatore del telegramma, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, deve dimostrare, a richiesta dell'ufficio telegrafico di accettazione, la propria identità personale mediante la presentazione di idonei documenti di riconoscimento, ovvero mediante testimoni.

Art. 5.

Tutte le corrispondenze indicate negli articoli precedenti sono accettate a rischio del mittente e sono soggette a censura.

Art. 6.

Non sono ammesse le conversazioni telefoniche private con l'estero, con la zona di frontiera e le interurbane nella zona di frontiera, salvo alle persone debitamente autorizzate di volta in volta dal prefetto della Provincia in cui la conversazione deve essere effettuata.

Non sono del pari ammesse le conversazioni telefoniche interurbane private nella zona delle operazioni e fra questa e la zona territoriale, salvo che da parte delle persone debitamente autorizzate di volta in volta dal Comando militare del luogo.

Il Ministero delle comunicazioni d'intesa coi Ministeri dell'interno e della guerra ha facoltà di estendere le disposizioni di cui sopra ad altri territori oltre la zona di operazioni.

I richiedenti possono servirsi soltanto delle cabine presso gli uffici di accettazione, e devono esibire l'autorizzazione suddetta e i documenti di riconoscimento.

Art. 7.

Tutti gli impianti radiotrasmittenti privati concessi a norma dell'art. 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni debbono essere smontati e gli apparati, chiusi in casse sigillate, consegnati alle autorità di P. S., a meno che non sia diversamente disposto dalle competenti autorità militari limitatamente agli impianti suddetti di riconosciuto particolare interesse militare o pubblico.

E' in facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di lasciare presso i rispettivi proprietari detti apparati, purchè smontati e racchiusi in casse munite di sigillo dell'autorità suddetta.

Analogo procedimento deve essere adottato per gli impianti radioriceventi su automezzi.

Art. 8.

Agli abbonati alle radioaudizioni circolari e comunque ai possessori di apparati radioriceventi è fatto divieto di fare uso degli apparati di radioaudizioni per ascoltare le stazioni di radiodiffusione e di radiocomunicazioni nemiche e neutrali o per propalarne le notizie comunque ricevute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 16 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 59. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 766.

Fusione della Cassa di risparmio di Fabriano con la Cassa di risparmio di Cupramontana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII; numero 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, numero 225;

Vedute le deliberazioni prese in data 29 aprile 1940-XVIII, dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano, e in data 19 maggio 1940-XVIII, dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cupramontana, in ordine alla progettata fusione tra le aziende predette;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Fabriano, con sede in Fabriano, e la Cassa di risparmio di Cupramontana, con sede in Cupramontana, sono fuse ed il nuovo Ente assume la denominazione di « Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana », con sede sociale e direzione centrale in Fabriano. La Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana è ammessa a far parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225.

Le modalità della fusione e le norme statutarie del nuovo Ente saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, foglio 42. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 luglio 1940-XVIII.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno dell'Aquila nella Cassa di risparmio dell'Aquila.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno dell'Aquila nella Cassa di risparmio dell'Aquila;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 16 marzo 1940-XVIII;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Art. 1.

La incorporazione del Monte di credito su pegno dell'Aquila nella Cassa di risparmio dell'Aquila, disposta con R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1° assunzione, da parte della Cassa di risparmio dell'Aquila, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno dell'Aquila;

2° incameramento, da parte della Cassa di risparmio sopra indicata, del patrimonio del Monte di credito su pegno dell'Aquila;

3° impegno, da parte della Cassa di risparmio dell'Aquila, di assicurare sulla piazza il servizio della pegnorazione su oggetti preziosi e non preziosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2513)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° luglio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova d'Istria (Pola).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, avente sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, avente sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

(2509) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 luglio 1940-XVIII.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassino nel Monte di credito su pegno di Alatri.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassino nel Monte di credito su pegno di Alatri;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 16 marzo 1940-XVIII;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Art. 1.

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Cassino nel Monte di credito su pegno di Alatri, disposta con il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1° assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Alatri, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Cassino;

2° incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Alatri, del patrimonio del Monte di credito su pegno di Cassino;

3° impegno, da parte del Monte di credito su pegno di Alatri, di assicurare la prosecuzione delle operazioni di credito pignoratizio in Cassino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1940-XVIII

(2512) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 luglio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso del Credito nazionale cooperativo in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Napoli, con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito nazionale cooperativo in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Napoli, e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1940-XVIII

(2536) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1940-XVIII.

Riconoscimento di notevole importanza industriale del comune di Lendinara.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del podestà del comune di Lendinara inoltrata a mezzo del Prefetto della provincia di Rovigo, perchè il Comune anzidetto di popolazione inferiore a 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, portante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha confermato la fondatezza della richiesta sia riguardo alla notevole attrezzatura industriale sia all'entità del flusso immigratorio determinatosi nel comune stesso, che non può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

1. — Il comune di Lendinara è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

2. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

3. — Il Prefetto della provincia e il podestà del Comune sono incaricati della esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2517)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1940-XVIII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Enna e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto 18 febbraio 1939-XVII col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Enna;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla nomina di un commissario ministeriale per l'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Enna è sciolto ed il rag. Mario Van Axel Castelli è nominato commissario ministeriale del Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2515)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO. PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 luglio 1940-XVIII - N. 150

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,90
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7504
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). Id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). Id. A	10,[illegible]63	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,95
Id. 3,50 % (1902)	71,45
Id. 3,00 % Lordo	50,70
Id. 5 % (1935)	92,10
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,075
Id. Id. 5 % (1936)	93,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92,10
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	99,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,90
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,625
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,05

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti « San Gerlando », in liquidazione, con sede in Agrigento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 gennaio 1940-XVIII, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti « San Gerlando » di Agrigento, con sede nel comune di Agrigento ed a sostituire la

procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 5 gennaio 1940-XVIII, con il quale il cav. Giovanni Vinti è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il predetto cav. Vinti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Nicolò Gallo di Alfonso è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti « San Gerlando » di Agrigento, in liquidazione, avente sede nel comune di Agrigento, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del cav. Giovanni Vinti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2481)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, con sede in Cittanova d'Istria (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria con sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola), e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. Carlo Grego di Giovanni, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, avente sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2510)

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla (Reggio Emilia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 giugno 1939-XVII, col quale l'ing. Archimede Re e il dott. Cesare Corradini sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla, con sede in Guastalla;

Considerato che, in seguito alle dimissioni rassegnate dall'ingegnere Archimede Re, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica;

Dispone:

Il dott. Cesare Corradini, già vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte medesimo, in sostituzione dell'ingegnere Archimede Re, dimissionario, e il sig. Giuseppe Cardinali è nominato vice presidente della predetta azienda, in sostituzione del dott. Cesare Corradini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2526)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito nazionale cooperativo, in liquidazione, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito nazionale cooperativo in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Napoli, e dispone la sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con quella speciale regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sopra citato;

Dispone:

Il sig. avv. Vincenzo Villani fu Alberto è nominato commissario liquidatore del Credito nazionale cooperativo in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Napoli, ed i sigg. dott. Giorgio Mascia fu Ernesto, dott. Alberto Caracciolo di Florestano e rag. Salvatore De Luise fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2537)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia delle Spianate, in liquidazione, con sede nel comune di Faenza (Ravenna).

Nella seduta tenuta il 25 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santa Lucia delle Spianate, in liquidazione, con sede nel comune di Faenza (Ravenna), il dott. Antonio Monti fu Domenico è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2527)

CONCORSI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di vice segretario nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive variazioni;
Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1758, ed il R. decreto 3 marzo 1940-XVIII, n. 153, concernenti i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il decreto Ministeriale in data 29 gennaio 1940-XVIII, col quale è stato indetto il concorso, per titoli e per esami, a 4 posti di vice-segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale;
Vista la graduatoria generale di merito del concorso formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 aprile 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a n. 4 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale:

1) Di Donato Gaetano . . . . . . con punti 24,10 su 30
2) Trabace Nicola . . . . » 21,70 »
3) Del Vecchio Leopoldo . . . . . » 20,50 »
4) Ciaffei Giuseppe . . . . » 18,80 »

Nell'ordine indicato i predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: RICCARDI

(2533)

Graduatoria generale del concorso a 14 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il dieci dello stesso mese, registro n. 2, foglio n. 370, col quale è stato indetto il concorso a 14 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale di gruppo A del Ministero;
Visti i decreti Ministeriali 18 marzo 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile, registro n. 3, foglio n. 44, e 15 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 7 maggio, registro n. 3, foglio n. 5, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le domande dei candidati nonchè la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, indetto con decreto Ministeriale 2 gennaio 1940-XVIII, a 14 posti di vice-segretario in prova nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero:

1) Dobrowolny Paolo . . . . . . con punti 16,875 su 20
2) Milano Guido . . . . » 16,50 »
3) Solofrano Eduardo . . . . . » 16 — »
4) Belloro Maurizio . . . . . . con punti 15-75 su 20
5) Pietrantoni Alfonso . . . . . » 15,50 »
6) Torregrossa Giambattista . . . » 15,3125 »
7) Jannuccelli Italo . . . . . . » 14,50 »
8) Ippolito Gino . . . . » 14 — »
9) Colavitti Antonio . . . . . . » 13,50 »
10) Castagnoli Alberto . . . . . . » 13,25 »
11) Badiali Valerio . . . . » 13 — »

I candidati predetti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine suindicato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: RICCARDI

(2534)

REGIA PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il bando di concorso in data 15 dicembre 1938-XVII per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lanciano;
Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso suddetto e la graduatoria dalla stessa Commissione stabilita;
Visti l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIV, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lanciano:
Dott. Giuseppe Carabba, dichiarato idoneo con punti 139,67 su 200.
E' disposta la inserzione e la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Lanciano.

Il prefetto: SEPE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il bando di concorso in data 15 dicembre 1938-XVII per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lanciano;
Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso suddetto e la graduatoria dalla stessa Commissione stabilita;
Visto il proprio decreto n. 21106 pari data con cui si approva la graduatoria suddetta;
Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e 24 e 25 del R. decreto 11 marzo 1935-XIV, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Carabba fu Giuseppe, nato a Lanciano l'11 febbraio 1898 è nominato ufficiale sanitario del comune di Lanciano, alle condizioni stabilite nel bando di concorso.
Tale nomina è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale si procederà a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265.
Il dott. Carabba Giuseppe dovrà assumere servizio non oltre il termine di giorni 15 dalla data del presente decreto.
Il podestà di Lanciano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Chieti, addì 21 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: SEPE

(2474)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1938, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940-XVIII;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate al concorso di cui in premessa, così formulata:

1) Colombo Rachele . . . . punti 53,062
2) Invernizzi Angela . . . . » 52,125
3) Zardoni Rina . . . . » 51,718
4) De Agostini Maria. . . . . . . » 51,250
5) Gandolfi Zuma. . . . . . . » 50,593
6) Cantoni Antonia . . . . » 49,718
7) Oddero Teresa. . . . . . . » 48,937
8) Arienti Giuseppina. . . . . . . » 48,750
9) Preti Emilia . . . . » 48,656
10) Gazzo Rosa . . . . » 47,937
11) De Gasperis Carolina . . . . » 47,812
12) Caprani Maria. . . . . . . » 46,625
13) Cairoli Cornelia . . . . » 46,562
14) Secchi Maria . . . . » 46,062
15) Fiocchi Luigia. . . . . . . » 45,937
16) Palpini Ada . . . . » 45,843
17) Gianisco Clelia. . . . . . . » 45,812
18) Battistessa Vincenza . . . . » 44,812
19) Cantoni Carolina . . . . » 43,375
20) Cazzaniga Dora Maria . . . . » 43,000
21) Sorango Nella . . . . » 42,875
22) Moreschini Arolda . . . . » 42,000
23) Pontiggia Amelia . . . . » 41,437
24) Villa Maria . . . . » 41,312
25) Bonolo Natalina . . . . » 40,750
26) Butti Pierina . . . . » 39,187
27) Vallenzasca Elsa . . . . » 38,625

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: TRINCHERO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto di pari data e numero, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso a cinque posti di ostetrica condotta nella provincia di Como, vacanti al 30 novembre 1938;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso per il posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Colombo Rachele, Nibionno;
2) Invernizzi Angela, Cernobbio;
3) Zardoni Rina, Bellano;
4) De Agostini Maria, Esino Lario;
5) Gandolfi Zuma, Ello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: TRINCHERO

(2475)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 13139 del 21 maggio 1940-XVIII, col quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Cisco Fedora designata per la condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 9 giugno 1940-XVIII del podestà di Pietra de' Giorgi;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Cisco Fedora è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi e designata per la nomina la signora Grassi Luigia, domiciliata in Suardi.

Il podestà di Pietra de' Giorgi, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni, se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Pietra de' Giorgi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 20 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2472)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.